



APPUNTI SULLA PARTICOLARE SITUAZIONE DELLA LOMBARDIA IN MERITO ALLE DIMISSIONI DI MALATI CRONICI NON AUTOSUFFICIENTI

Obbligo del Servizio sanitario a garantire la prosecuzione delle cure anche presso le Rsa

Sulla base dell'articolo 2 della legge n. 833/1978, il Servizio sanitario nazionale è tenuto ad assicurare «*la diagnosi e la cura degli eventi morbosi quali ne siano le cause, la fenomenologia e la durata*» e deve altresì provvedere «*alla tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione*». La stessa legge, all'articolo 1 sancisce che il Servizio sanitario nazionale deve garantire le prestazioni domiciliari, semiresidenziali e residenziali «*senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza dei cittadini nei confronti del Servizio*» sanitario.

Inoltre, l'articolo 23 della Costituzione stabilisce perentoriamente che «*nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge*». Pertanto, non avendo mai il Parlamento approvato norme che trasferiscano a carico dei congiunti gli obblighi spettanti per legge al Servizio sanitario nazionale, i familiari degli infermi, compresi ovviamente quelli non autosufficienti, non hanno alcun obbligo a fornire le prestazioni sanitarie ai propri cari. Il che non significa che siano importanti forme di sostegno affettivo e materiale da parte dei congiunti, che rientrano tuttavia nella sfera dei rapporti interfamiliari.

Per evitare le dimissioni da ospedali, case di cura e centri riabilitativi al termine della fase acuta delle patologie e per non assumere le conseguenti responsabilità civili, penali ed economiche relative alla continuazione delle cure sanitarie e/o socio-sanitarie, la prima forma di tutela di cui possono avvalersi i congiunti degli anziani malati cronici non autosufficienti, è l'opposizione alle dimissioni ospedaliere dei propri cari ricoverati.

Accedendo al sito della Fondazione (www.fondazionepromozionesociale.it) è possibile scaricare la lettera fac-simile per opporsi alle dimissioni, nonché acquisire altre informazioni utili.

Prima di compilare il testo relativo all'opposizione alle dimissioni, ricordiamo di leggere attentamente le istruzioni e di compilare la lettera in ogni sua parte¹.

Dell'opposizione, dovrà sempre e solo occuparsi la persona firmataria della lettera.

¹ Si ricorda che per la Lombardia la lettera di opposizione alle dimissioni va inoltrata mediante pec o raccomandata a/r non al Direttore generale dell'Asl, ma al Direttore generale dell'Ats – Azienda di tutela della Salute e al Direttore generale dell'Asst – Azienda Socio-sanitaria Territoriale. Inoltre, occorre inviare una Pec o Raccomandata a/r anche al Responsabile dell'Ufficio di pubblica tutela dell'Asst.

E' inoltre molto importante, perché l'opposizione alle dimissioni vada a buon fine, non firmare mai nessun documento e non accettarne nemmeno la consegna a mano. Allo stesso modo, occorre pretendere sempre risposte scritte da parte del Direttore generale dell'Ats e dell'Asst e non parlare mai delle dimissioni con il personale medico e non medico.

In caso di informazioni verbali richiamare sempre la lettera raccomandata inviata e ribadire che si è in attesa della risposta scritta a cui è obbligato il Direttore generale dell'Ats.

In base alle norme in vigore, le Asst – Aziende Socio-sanitarie territoriali sono tenute, una volta finita la fase della degenza ospedaliera, a provvedere, a loro esclusive cure e spese, al trasferimento del malato non autosufficiente presso una idonea struttura per la prosecuzione delle cure.

Se le condizioni di salute della persona malata sono stabilizzate, la degenza viene assicurata senza limiti di durata da una Rsa – Residenza sanitaria assistenziale convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, in cui la retta della degenza deve essere equamente divisa (nella misura del 50/50) tra il Servizio sanitario ed il paziente. Nel caso in cui il paziente non avesse le risorse sufficienti per il pagamento della retta, la permanenza dovrà essere coperta dal Comune di residenza, al quale occorre presentare un'apposita domanda.

Inoltre, si ricorda che, finché l'Asst non abbia trovato una struttura convenzionata per la lungodegenza del malato non autosufficiente, la degenza dovrà continuare ad essere effettuata presso l'ospedale o la casa di cura o il centro riabilitativo a complete spese del Servizio sanitario.

Assunzione volontaria da parte dei parenti degli obblighi di competenza del Servizio sanitario

Ciò premesso, la Regione Lombardia si ostina ad agire in violazione delle leggi nazionali vigenti, premendo sui congiunti dei malati non autosufficienti affinché accettino le dimissioni da ospedali, case di cura e centri riabilitativi al termine della fase acuta delle patologie.

Nel momento in cui i parenti, sotto le continue pressioni del personale sanitario, accettano/subiscono le ingiustificate ed illegittime dimissioni del paziente, **volontariamente** assumono ogni responsabilità economica, civile e penale nei confronti del congiunto non autosufficiente che, per la sua condizione, richiede prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie assolutamente indifferibili 24 ore su 24, e anche per evitare di incorrere nel reato di abbandono di persona incapace.

Inoltre, i parenti che accettano/subiscono le ingiustificate ed illegittime dimissioni, se richiedono la degenza presso una Rsa molto spesso sono costretti a firmare contratti vessatori che, oltre a stabilire rette molto onerose (in media oltre 70 euro al giorno), prevedono il versamento di una cauzione che in genere può ammontare anche a 2.000 euro o più.

Inoltre vi sono contratti in cui è previsto che le Rsa possano aumentare l'importo delle rette anche sulla base delle dichiarate maggiori prestazioni da fornire all'infermo; possono anche, a loro completa discrezione, dimettere in qualsiasi momento i propri degenti, scaricando quindi ogni onere in capo al congiunto che ha sottoscritto il contratto.

Pur non avendo alcun obbligo di prendere in carico le prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie necessarie alle persone malate croniche non autosufficienti, i parenti, sempre **volontariamente** e sempre tramite l'inoltro della lettera di opposizione alle dimissioni, possono richiedere le cure domiciliari.

Anche in questo caso, mentre le Asst di competenza, in base alle leggi statali vigenti, dovrebbero garantire la copertura delle prestazioni sanitarie e/o socio-sanitarie occorrenti al malato non autosufficiente, esse si limitano, come ha anche rilevato il Difensore civico della Regione Lombardia, a prevedere solamente interventi a favore delle persone con disabilità grave o gravissima come previsto dai relativi provvedimenti regionali.